



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

AREA DIDATTICA E RICERCA
Servizio Didattica
Ufficio Diritto allo Studio e servizi agli studenti

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA ANNO ACCADEMICO 2021/2022

*Emanato con Decreto Rettorale rep. 400 del 17/05/2021, modificato con D.R. rep. 878 del
13/10/2021*



AREA DIDATTICA E RICERCA

Via Valleggio, 11 – 22100 Como (CO) – Italia

Piazza Valleggio – Piano 0 – Stanza n. 0.028.0

Tel. +39 031 2383 227 – Fax +39 031 2383 228

Email: <https://infostudente.uninsubria.it/> PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it/web/tasse

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!



Sommario

Articolo 1 – Ambito di applicazione	1
Articolo 2 – Importo della tassa di iscrizione e del contributo unico	1
Articolo 3 – Contribuzione studenti con cittadinanza estera e redditi prodotti all'estero.....	4
Articolo 4 – Modalità e scadenza di pagamento del contributo unico.....	9
Articolo 5 – Studenti a tempo parziale e fuori corso finale	9
Articolo 6 – Rateizzazione della quota a saldo del contributo	10
Articolo 7 – Esonero dal contributo universitario	11
Articolo 8 - Borse di studio di eccellenza e merito.....	12
Articolo 9 – Borse di studio per gli atleti iscritti ai College sportivi dell'Ateneo.....	14
Articolo 10 – Contributi e more valide per tutti i tipi di corso	14
Articolo 11 – Scuole di Specializzazione e Dottorati di ricerca.....	16
Articolo 12 – Rimborsi.....	16
Articolo 13 – Mancato versamento tasse e contributi	17
Articolo 14 – Disposizioni per gli studenti rinunciatari	17
Articolo 15 – Accertamenti fiscali e sanzioni.....	18
ALLEGATO TECNICO E PROCEDURALE AL REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER L'ANNO ACCADEMICO 2021/2022	



REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA ANNO ACCADEMICO 2021/2022

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina gli importi della contribuzione studentesca per l'anno accademico 2021/2022 e i criteri per l'esonero totale e parziale, nonché i criteri per la richiesta delle borse di studio.

Articolo 2 – Importo della tassa di iscrizione e del contributo unico

Il sistema di contribuzione è costituito da una parte di tassazione fissa (tassa di iscrizione) e da una parte variabile (contributo unico).

- **Tassa di iscrizione**

L'importo della tassa d'iscrizione, sia per le matricole che per gli studenti che rinnovano l'iscrizione, è stato fissato in € 156,00 ed è composto da due voci:

- tassa regionale, pari a € 140,00
- imposta di bollo, pari a € 16,00

Il pagamento della tassa di iscrizione è indispensabile per completare l'iscrizione e deve avvenire entro il 30 settembre 2021.

- **Contributo unico**

Il contributo unico è diverso per ogni studente ed è determinato, sia per gli studenti immatricolati che per gli iscritti ad anni successivi al primo, sulla base della condizione economica del nucleo familiare dello studente valutata mediante l'ISEE per le prestazioni universitarie (indicatore situazione economica equivalente) e sulla base del corso di laurea di appartenenza.



Per gli iscritti al primo anno il contributo viene così quantificato:

ISEE	Contributo
Minore o uguale a € 22.000	0
Da € 22.001 a € 30.000	0,07*(ISEE-13.000) con le riduzioni sotto riportate:

ISEE	Contributo
Da 22.001 a 23.000	$0,07*(ISEE-13.000) *0.2$
Da 23.001 a 24.000	$0,07*(ISEE-13.000) *0.2$
Da 24.001 a 25.000	$0,07*(ISEE-13.000) *0.35$
Da 25.001 a 26.000	$0,07*(ISEE-13.000) *0.5$
Da 26.001 a 27.000	$0,07*(ISEE-13.000) *0.6$
Da 27.001 a 28.000	$0,07*(ISEE-13.000) *0.75$
Da 28.001 a 30.000	$0,07*(ISEE-13.000) *0.9$

Da € 30.001 a € 65000	$(ISEE*0,035+280)*K+280$
Da € 65.001 a € 70.000	Area A 3.650 Area B 3.400 Area C 3.150
Oltre i 70.000	Area A 3.800 Area B 3.550 Area C 3.300



Per gli iscritti ad anni successivi al primo, il contributo varia in funzione dell'ISEE, della posizione di iscrizione e del numero di crediti acquisiti nel corso degli ultimi dodici mesi. In particolare uno studente è considerato:

- *regolarmente iscritto* ai fini del calcolo del contributo se è iscritto all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno;
- in possesso del *requisito di merito* se
 - essendo iscritto al secondo anno abbia conseguito entro la data del 10 agosto almeno 10 cfu;
 - essendo iscritto ad anni successivi al secondo abbia conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 cfu.

Caso n. 1: studente regolarmente iscritto in possesso del requisito di merito con ISEE minore o uguale a € 30.000

ISEE	Contributo
Minore o uguale a € 22.000	0
da € 22.001 a € 30.000	0,07*(ISEE-13.000) con le riduzioni sotto riportate:

ISEE	Contributo
Da 22.001 a 23.000	0,07*(ISEE-13.000) *0.2
Da 23.001 a 24.000	0,07*(ISEE-13.000) *0.2
Da 24.001 a 25.000	0,07*(ISEE-13.000) *0.35
Da 25.001 a 26.000	0,07*(ISEE-13.000) *0.5
Da 26.001 a 27.000	0,07*(ISEE-13.000) *0.6
Da 27.001 a 28.000	0,07*(ISEE-13.000) *0.75
Da 28.001 a 30.000	0,07*(ISEE-13.000) *0.9

Le riduzioni di cui sopra rappresentano degli esoneri e come tali non sono cumulabili con le altre tipologie previste all'art. 6 di questo regolamento



**Caso n. 2: studente NON regolarmente iscritto in possesso del requisito di merito
con ISEE minore o uguale a € 30.000**

ISEE	Contributo
Minore o uguale a € 22.000	€ 200
a € 22.001 a € 30.000	$0,07*(ISEE-13.000)*1,3$ con un minimo di € 200

Caso n. 3: studente NON in possesso del requisito di merito

ISEE	Contributo
Minore o uguale a € 4.000	€. 300
Da € 4.000 a € 13.000	€. 500
Da €13.001 a € 21.000	$(ISEE*0,071 -560)*K+280$
Da 21.001 a € 65.000	$(ISEE*0,035+280)*K+280$
Da € 65.001 a € 70.000	Area A 3.650
	Area B 3.400
	Area C 3.150
Oltre i € 70.000	Area A 3.800
	Area B 3.550
	Area C 3.300

Caso n. 4: studente con ISEE superiore a € 30.000

ISEE	Contributo
Da € 30.001 a € 65.000	$(ISEE*0,035+280)*K+280$
Da € 65.001 a € 70.000	Area A 3.650
	Area B 3.400
	Area C 3.150
Oltre € 70.000	Area A 3.800
	Area B 3.550
	Area C 3.300

Il coefficiente K dipende dall'area di appartenenza del corso di laurea al quale si è iscritti e assume i valori riportati nella seguente tabella:

Area	K
A	1,2
B	1,1
C	1



L'elenco dei corsi di laurea suddiviso per area di appartenenza è riportato nell'allegato.

Articolo 3 – Contribuzione studenti con cittadinanza estera e redditi prodotti all'estero

Studenti immatricolati per la prima volta in Ateneo ad un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale:

- Gli studenti **con cittadinanza estera e con nucleo familiare che produce redditi e patrimoni all'estero**, non devono richiedere l'attestazione ISEE per le prestazioni universitarie in applicazione dell'art. 8 del DPCM 159/13. Tali studenti devono invece **un importo fisso di contributo** (cd. flat rate) come di seguito stabilito, sulla base **del Paese di provenienza e del coefficiente d'area del corso di studio al quale saranno iscritti o intendono iscriversi**;
- L'attribuzione della flat rate viene fatta al momento dell'immatricolazione e viene mantenuta per tutta la durata del corso di laurea in qualità di studente regolare. Quando lo studente dovesse poi iscriversi in qualità di fuori corso verranno applicate alla flat rate le stesse maggiorazioni percentuali previste per la contribuzione studentesca ordinaria degli studenti fuori corso;
- Ai fini della determinazione della flat rate, i paesi esteri sono accorpatis in tre gruppi omogenei, di cui all'allegato 2 (tabelle 1, 2 e 3). I Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo indicati con DM del 12 febbraio 2021 n. 156 sono inseriti nella tabella 1;
- Gli studenti con cittadinanza italiana e residenza estera, con nucleo familiare che produce reddito e possiede patrimoni all'estero, per l'attribuzione del contributo fisso, faranno riferimento al Paese estero di residenza;
- Gli studenti iscritti all'AIRE che rispettano la condizione di "studente indipendente" o con nucleo familiare che produce reddito e possiede patrimoni all'estero, per l'attribuzione della flat rate, faranno riferimento al Paese estero di residenza;
- Gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico dovranno munirsi di attestazione ISEE solo nell'eventualità che abbiano redditi o patrimoni in Italia. Diversamente non sarà richiesto alcun documento per la valutazione della condizione economica e l'ammontare delle tasse universitarie corrisponderà all'importo minimo di contribuzione;
- Gli studenti che hanno la residenza del nucleo familiare in Italia e reddito prodotto all'estero (cd. Frontalieri) sono tenuti a presentare l'ISEE per le prestazioni universitarie producendo la documentazione del datore di lavoro attestante l'ammontare del reddito percepito.



Importo “flat rate” per paese di provenienza

Paesi tabella 1	200
Paesi tabella 2	700
Paesi tabella 3	3300

Ciascun importo poi terrà conto del coefficiente correttivo K relativo all'area di appartenenza del proprio corso di laurea secondo lo schema sotto riportato:

Coefficienti correttivi per area dei corsi di laurea

Area corsi di laurea	Coefficiente Correttivo (K)
A	1,2
B	1,1
C	1



Riepilogo Contributi

Paese provenienza	Importo	K	Totale
1	200	1	200
	200	1,1	220
	200	1,2	240
2	700	1	700
	700	1,1	770
	700	1,2	840
3	3300	1	3300
	3300	1,1	3630
	3300	1,2	3960

Studenti già iscritti in Ateneo ad un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale:

Gli studenti stranieri già iscritti che vorranno ottenere il rilascio dell'ISEE ai fini del calcolo del contributo unico dovranno obbligatoriamente rivolgersi al CAF che risulterà convenzionato con l'Ateneo per il rilascio dell'ISEE parificato.

Ai sensi dell'art. 46 del DPR 394/1999 la condizione economica e patrimoniale dello straniero è valutata in base al tasso di cambio medio dell'Euro per l'anno 2019 e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del paese nel quale i redditi sono stati prodotti (con indicazione della composizione del nucleo familiare dello studente) e tradotta in lingua italiana dalle competenti autorità italiane. La documentazione può essere anche rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche/consolari estere in Italia per quei paesi dove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale ambasciata italiana e legalizzata dalle prefetture ai sensi dell'art. 33 del DPR 445/2000.



I cittadini non comunitari legalmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri il cui elenco è definito da specifico decreto ministeriale la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale: tali studenti dovranno pagare la contribuzione minima prevista.

Per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi, ai fini della valutazione della condizione economica e patrimoniale, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio immobiliare eventualmente posseduti in Italia.

Lo studente straniero è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

In ogni caso il reddito dichiarato dagli studenti stranieri non potrà essere inferiore a € 5.983,64 corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Tale valore costituirà pertanto la soglia minima ai fini della valutazione dei requisiti relativi alle condizioni economiche.

Cittadini svizzeri

I cittadini svizzeri, in virtù dell'accordo bilaterale sottoscritto in data 21/06/1999 e ratificato in data 17/04/2002 sono parimenti equiparati ai cittadini comunitari. I predetti studenti sono tenuti a presentare idonea documentazione attestante la propria condizione economica e la composizione del nucleo familiare di appartenenza.

Redditi prodotti in Svizzera da studenti con residenza (del nucleo familiare di appartenenza) in Svizzera.

Tali studenti sono tenuti a presentare la "NOTIFICA DI TASSAZIONE". Il calcolo per determinare la condizione economica terrà conto della voce denominata "Totale dei redditi" (tutti i dati indicati prima del rigo deduzioni): tale somma dovrà essere maggiorata del 20% della sostanza dichiarata, sia mobiliare sia immobiliare. In assenza di tali informazioni sul modulo della Notifica di tassazione, lo studente è tenuto a dichiarare l'ammontare degli stessi, qualora posseduti: in particolare il patrimonio immobiliare posseduto all'estero è valutato solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo sulla base del valore convenzionale di €. 500,00 al metro quadrato.



Redditi prodotti in Svizzera da studenti con residenza in Italia

Gli studenti che hanno la residenza del nucleo familiare in Italia e reddito prodotto all'estero (cd. Frontalieri) sono tenuti a presentare ai CAF la documentazione del datore di lavoro attestante l'ammontare del reddito percepito.

Articolo 4 – Modalità e scadenza di pagamento del contributo unico

Qualora il contributo risulti superiore a € 400 il pagamento viene suddiviso in:

- un acconto pari al 30% con scadenza il 17/12/2021;
- un saldo pari al restante 70% con scadenza il 27/05/2022.

Qualora lo studente, alla data di scadenza per il pagamento dell'acconto di contributo (17/12/2021), non abbia ancora presentata l'attestazione ISEE, e intenda comunque farla, è tenuto ad attendere l'acquisizione della stessa ai fini del ricalcolo del contributo corretto, qualora non intenda versare l'acconto di contributo massimo.

Qualora il contributo risulti minore o uguale a € 400 il pagamento avviene in unica soluzione con scadenza il 17/12/2021.

Gli studenti che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico dopo il 17/12/2021 dovranno versare l'acconto del contributo entro il 31/03/2022 e il saldo entro il 27/05/2022.

Articolo 5 – Studenti a tempo parziale e fuori corso finale

Gli studenti iscritti ai corsi di studio part-time beneficiano di una riduzione del contributo pari al 15%.

Gli studenti iscritti in posizione di fuori corso finale da almeno due anni sono tenuti a pagare il contributo aumentato di una percentuale variabile in base al numero di anni trascorsi in posizione di fuori corso finale, così come illustrato dalla seguente tabella:

Numero anni fuori corso finale	Incremento di contribuzione
2	3 %
3	5 %
4 e oltre	10 %



Articolo 6 – Rateizzazione della quota a saldo del contributo

L'avviso di pagamento del saldo del contributo unico, qualora dovuto, sarà disponibile, tramite i Servizi Web Segreterie Studenti, a partire dal mese di aprile 2022.

Tutti gli studenti, potranno richiedere la rateizzazione del saldo del contributo unico.

Sarà possibile rateizzare l'importo del saldo del contributo unico in due rate con le seguenti scadenze:

- 27 maggio per la prima rata
- 27 giugno per la seconda rata.

La possibilità di attivare la procedura di rateizzazione rimane aperta fino alla data di scadenza del saldo del contributo vale a dire il 27 maggio 2022.

Il mancato pagamento di una rata comporterà il blocco immediato della carriera fino alla regolarizzazione della posizione amministrativa; il tardivo pagamento di una rata comporterà invece l'addebito degli oneri di mora previsti.

Il beneficio è revocato d'ufficio in caso di cessazione della carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea): in questo caso lo studente potrà concludere la propria carriera solo dopo aver regolarizzato la propria posizione con il pagamento integrale di quanto dovuto

Non possono usufruire di questo beneficio:

- I laureandi della prima sessione dell'a.a. 2021/2022 (maggio-luglio 2022),
- Gli studenti che comunicano o modificano la dichiarazione ISEE, oppure che si iscrivono all'a.a. 2021/2022, dopo l'emissione dell'avviso di pagamento

Come attivare la rateizzazione:

La rateizzazione si attiva all'interno della sezione pagamenti della propria area web; cliccando sulla fattura del saldo del contributo si potrà procedere al pagamento dell'importo totale oppure procedere alla rateizzazione del bollettino; in tal caso lo studente sarà indirizzato nuovamente nella schermata precedente dove troverà i due bollettini relativi al saldo e da lì procedere al pagamento nelle consuete modalità.



Articolo 7 – Esonero dal contributo universitario

Le tipologie di esonero previste sono:

1. Studenti risultati beneficiari di borsa di studio MAE ai quali viene riconosciuto l'esonero totale dal pagamento del contributo universitario; la condizione per beneficiare di tale esonero è essere in possesso dell'attestazione di ottenimento della borsa di studio rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri.
2. Studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5/02/1992 n° 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, ai quali viene riconosciuto l'esonero totale dalle tasse e dal contributo universitario, ad eccezione dell'imposta di bollo pari a € 16,00 (Tipologia H). Per beneficiare di questa tipologia di esonero è necessario che gli studenti, in sede di immatricolazione, presentino la certificazione rilasciata dall'ASL competente che attesti la condizione di handicap e/o la percentuale di invalidità. Per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo e che hanno già beneficiato dell'esonero, la prima rata comprenderà solo l'imposta di bollo e non sarà necessario presentare una nuova richiesta. Gli studenti sono tenuti a comunicare eventuali variazioni del grado di invalidità avvenute nell'anno accademico precedente.
3. Studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 30 della legge n° 118/71 con un ISEE non superiore a € 4.000, ai quali viene riconosciuto l'esonero totale dal pagamento del contributo universitario (Tipologia HP). L'esonero è riconosciuto agli studenti iscritti in posizione regolare. Una volta presentata la domanda di esonero gli interessati dovranno produrre:
 - un'autocertificazione del proprio stato di famiglia;
 - copia del verbale rilasciato dall'ASL (Commissione medica) da cui risulti il tipo e il grado di invalidità del genitore (qualora la certificazione d'invalidità non fosse soggetta a revisione la stessa dovrà essere presentata solo all'atto della prima richiesta d'esonero);
 - la certificazione rilasciata dall'ente pensionistico attestante che il medesimo genitore è titolare di pensione di inabilità.L'esonero può essere concesso solo se il genitore è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% (cfr. i punti 4, 5, 6 del verbale ASL) e percepisce la relativa pensione.
4. Studenti appartenenti ad un nucleo familiare con la presenza di più studenti universitari iscritti all'Università degli Studi dell'Insubria: è riconosciuto un esonero pari a € 100 che vengono dedotti dal contributo unico (Tipologia C).
5. Studenti iscritti all'Università degli Studi dell'Insubria appartenenti al corpo della Guardia di Finanza in servizio ed in congedo e i loro figli (anche orfani) residenti nella



Regione Lombardia: è riconosciuta la riduzione del 30% del pagamento del contributo unico con esclusione della tassa regionale e dell'imposta di bollo (Tipologia FIN);

6. Studenti immatricolati ai corsi di laurea triennale in Fisica e Matematica e studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale in Fisica, Matematica, Informatica, Biomedical Sciences, Biotecnologie molecolari e industriali, Scienze Ambientali e Chimica, che abbiano conseguito la votazione di almeno 100/110 nella laurea triennale, versano la sola tassa d'iscrizione e sono esonerati dal contributo unico. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di uno di questi corsi di laurea triennale o magistrale versano solo la tassa d'iscrizione e sono esonerati dal contributo unico se:
 - hanno acquisito alla data del 30/11/2021 tutti i crediti previsti complessivamente nel piano studi fino all'anno precedente a quello d'iscrizione;
 - hanno una media ponderata non inferiore ai 27/30;
 - aver conseguito la votazione di almeno 100/110 nella laurea triennale.
7. Studenti immatricolati vincitori del concorso per l'attribuzione di una borsa di studio per studenti internazionali e provenienti da paesi dell'area 3, usufruiscono di un esonero parziale pari al 50% della flat rate prevista.

Le predette tipologie di esonero non sono in nessun caso cumulabili tra loro.

Le domande di esonero dal contributo universitario possono essere presentate dal 18/10/2021 al 17/12/2021, tramite i Servizi Web Segreterie Studenti solo dagli studenti iscritti all'a.a. 2021/2022. In ogni caso è necessario presentare i documenti cartacei ai fini della valutazione della domanda di esonero presso la segreteria studenti di appartenenza entro e non oltre il 17/12/2021.

Non saranno accolte le istanze presentate solo on-line senza la consegna dei documenti cartacei o solo le istanze cartacee senza la richiesta on-line.

Ugualmente perentorio è il termine (17 Dicembre 2021) entro il quale presentare la dichiarazione della Condizione Economica accertata tramite l'attestazione ISEE del nucleo familiare.

Non beneficiano degli esoneri, tranne che per le tipologie n° 2, 3, 4 o 5:

- studenti già in possesso di diploma di laurea o diploma universitario;
- studenti che in seguito ad istanza di riconoscimento di carriera pregressa, a passaggio interno o a trasferimento presso il nostro Ateneo ottengano un'abbreviazione di corso oppure una convalida di esami di profitto nella nuova carriera.

Sono concessi d'ufficio i seguenti esoneri:

1. studenti risultati beneficiari o idonei al conseguimento delle borse di studio finanziate con fondi regionali: a questi studenti viene riconosciuto l'esonero totale dal pagamento della tassa regionale e del contributo universitario;



2. studenti beneficiari o idonei non beneficiari al conseguimento delle borse di studio regionali che non abbiano maturato il diritto al percepimento della seconda rata della borsa di studio: a questi studenti viene riconosciuto l'esonero totale dalla tassa regionale e parziale (50%) del contributo universitario.

La concessione dell'esonero per gli studenti beneficiari o idonei al conseguimento delle borse di studio regionali viene effettuata d'ufficio ed è subordinata alla pubblicazione della graduatoria; si ricorda che agli studenti richiedenti la borsa di studio regionale per l'a.a. 2021/2022: il pagamento del contributo unico viene sospeso.

Gli studenti stranieri in arrivo presso l'Università degli Studi dell'Insubria nell'ambito di convenzioni internazionali con Atenei esteri, o aderenti ad accordi quadro o bilaterali Erasmus in base ai quali sia previsto lo scambio di studenti, sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dai contributi universitari per la durata del periodo di validità della convenzione e/o accordo. Tale beneficio è concesso nel rispetto del principio della reciproca esenzione dalle tasse degli studenti in mobilità.

Ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 68/2012 "Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato)".

Articolo 8 – Borse di studio di eccellenza e merito:

L'Ateneo istituisce, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del DPCM 9 aprile 2001, n°91 borse di studio per l'a.a. 2021/2022 di cui:

- n. 40 borse riservate a studenti in sede iscritti al primo anno di corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, dell'importo di € 2.000;
- n. 15 borse riservate a studenti fuori sede iscritti al primo anno di corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, dell'importo di € 5.000;
- n. 25 borse riservate a studenti in sede e fuori sede iscritti al secondo anno di corso triennale o magistrale a ciclo unico e che non hanno beneficiato della borsa di studio nell'anno accademico precedente, dell'importo di € 1.000;
- n. 5 borse riservate a studenti in sede iscritti al primo anno di corso di laurea magistrale non a ciclo unico, dell'importo di € 2.000;
- n. 5 borse riservate a studenti fuori sede iscritti al primo anno di corso di laurea magistrale non a ciclo unico, dell'importo di € 5.000.
- n. 1 borsa riservata al vincitore del concorso TEDxVarese 2021 di importo variabile (€ 2000 o € 5000 a seconda che il vincitore sia studente in sede o fuori sede) che abbia preso iscrizione ad uno dei corsi di laurea attivati presso l'Ateneo;



Criteri, procedure di richiesta e modalità di conferimento di tutte le borse di studio sono contenute in un bando specificamente dedicato.

Si rinvia per tutte le informazioni relative alle borse di studio a visionare gli appositi bandi di concorso sul sito web d'ateneo alla pagina dedicata al diritto allo studio.

Articolo 9 – Borse di studio per gli atleti iscritti ai College sportivi dell'Ateneo

L'Ateneo istituisce, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del DPCM 9 aprile 2001 borse di studio per gli atleti iscritti ai College sportivi dell'Ateneo. Criteri, procedure di richiesta e modalità di conferimento di tutte le borse di studio sono contenute in un bando specificamente dedicato.

Si rinvia per tutte le informazioni relative alle borse di studio a visionare gli appositi bandi di concorso sul sito web d'ateneo alla pagina dedicata al diritto allo studio.

Articolo 10 – Contributi e more valide per tutti i tipi di corso

Sono stabiliti i seguenti contributi ed oneri di mora:

Descrizione	Ammontare
Contributo per versamento tardivo delle tasse e contributi (comprese scuole di specializzazione) fino a 30gg. dalla rispettiva scadenza	€ 50
Contributo per versamento tardivo delle tasse e contributi (comprese scuole di specializzazione) oltre i 30gg. dalla rispettiva scadenza	€ 100
Contributo per iscrizione ad anni successivi al primo dopo il 31/12/2021 in posizione regolare	€ 100
Contributo per versamento tasse dottorati di ricerca oltre il termine previsto del 30/11/2021	€ 50
Contributo annuale per ricognizione studi	€ 200
Contributo per riconoscimento della carriera pregressa (per rinunciatari e decaduti)	€ 200
Contributo per domanda d'iscrizione ad anni successivi al primo per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale	€ 300
Contributo per ritardata attestazione ISEE oltre il termine del 18/10/2021 e fino al 31/12/2021	€ 50



Contributo per ritardata attestazione ISEE oltre il termine di scadenza (31/12/2021) solo per gravi motivi documentati	€ 300
Diploma Supplement	Primo rilascio gratuito, € 30 per le copie successive
Contributo di ammissione all'esame di laurea, avente valore abilitante all'esercizio della professione, dei corsi dell'area sanitaria	€ 200
Contributo per rilascio attestato di abilitazione esercizio professione medico chirurgo per studenti degli ordinamenti L02, L0A, L0B, L0C (a valere dal 2020)	€ 200 € 49,58 per concessioni governative
Iscrizione agli esami di stato sessione anno solare 2022	€ 49,58 per concessioni governative € 400,00 contributo per esame di stato comprensivo di assicurazione trimestrale per esame di stato per Biologo – Chimico – Dottore Commercialista – Esperto contabile - Odontoiatra
Contributo di ammissione per i corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato, per scuole di specializzazioni non mediche, per master, corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento professionale	€ 20 €. 100 per i corsi dell'area sanitaria
Duplicato Carta Ateneo	1°rilascio gratuito dal 2° rilascio € 10
Iscrizione ai corsi singoli	€ 120
Congedo in partenza	€ 100
Passaggi interni tra vari corsi di studio	€ 55
Contributo in caso di accoglimento di altre istanze amministrative oltre i termini prescritti	€ 100

I contributi di mora per il ritardato pagamento della tassa d'iscrizione saranno addebitati sull'avviso elettronico della quota di acconto del contributo unico. La penale per la presentazione tardiva dell'attestazione ISEE sarà versata unitamente alla quota di acconto o di saldo a seconda della data di presentazione dell'ISEE.



Articolo 11 – Scuole di Specializzazione e Dottorati di ricerca

Gli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca, con o senza borsa di studio, sono tenuti al versamento, entro il 30/11/2021, della sola tassa di iscrizione pari a € 156.

Il contributo per l'iscrizione alle scuole di specializzazione è determinato in:

Area medica per laureati in medicina e chirurgia	Area medica per altri laureati	Altre Scuole di Specializzazione
Prima rata comprensiva di imposta di bollo € 1.000,00	Prima rata comprensiva di imposta di bollo € 800,00	Prima rata comprensiva di tassa regionale e imposta di bollo € 940,00
Seconda rata € 1.000,00	Seconda rata € 800,00	Seconda rata € 800,00
Totale € 2.000,00	Totale € 1.600,00	Totale € 1.740,00

Articolo 12 – Rimborsi

È possibile chiedere il rimborso della tassa regionale solo nei seguenti casi:

- Studenti iscritti ad anni successivi al primo che presentino domanda di trasferimento ad un altro Ateneo fuori dalla Regione Lombardia entro e non oltre il 29/10/2021, purché la domanda di rimborso venga presentata entro 30 gg. dalla domanda di trasferimento;
- Studenti che rinnovano l'iscrizione all'a.a. 2021/2022 e che si laureino entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2020/2021, purché la domanda di rimborso venga presentata entro 30 gg. dal conseguimento del titolo finale.

Qualora si sia proceduto ad una doppia iscrizione, secondo le disposizioni emanate da Regione Lombardia, il rimborso della tassa regionale dovrà essere chiesto direttamente all'Ateneo di seconda immatricolazione.

Agli studenti che, per qualsiasi motivo, versino più del dovuto (per doppi pagamenti, errori materiali o altri motivi) verrà, a domanda, rimborsata la differenza.

L'imposta di bollo è rimborsata solo in caso di mancata emissione di un certificato per cui ne è richiesto il versamento.



Nel caso in cui non sia stato rispettato il termine per presentare la domanda di rimborso e la domanda venga accolta, il contributo per l'accoglimento di altre istanze amministrative, di cui all'articolo 6, verrà dedotto dal quantum rimborsato.

Per ottenere i rimborsi previsti è necessario che l'interessato (o un suo delegato munito di delega e di fotocopia del documento d'identità dell'interessato) si rivolga alla Segreteria Studenti di appartenenza, che metterà a disposizione la modulistica necessaria: alla domanda dovranno essere allegati gli originali delle attestazioni e/o ricevute di pagamento degli importi di cui si chiede il rimborso: senza le ricevute originali non è in alcun modo possibile procedere al rimborso.

Non sono comunque rimborsabili:

- La tassa d'iscrizione versata da studenti che abbiano rinnovato l'iscrizione all'a.a. 2021/2022;
- Il contributo di ammissione per i corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato, per scuole di specializzazioni non mediche, per master, corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento professionale;
- Il Contributo per domanda d'iscrizione ad anni successivi al primo per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale;
- Eventuali more e/o penali.
- L'imposta di bollo che venga versata al fine di richiedere una procedura online come ad es. di immatricolazione, di trasferimento, di passaggio o rinuncia studi e poi lo studente decida di rinunciare a tale processo.

Articolo 13 – Mancato versamento tasse e contributi

Gli studenti che non risultino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi relativi a tutti gli anni d'iscrizione non potranno proseguire la carriera: non saranno ammessi agli esami di profitto, all'esame di laurea e non potranno ottenere il trasferimento presso altro ateneo. I medesimi non potranno rinnovare l'iscrizione all'a.a. 2021/2022, ottenere certificati, presentare domanda di esonero, domanda di borsa di studio o iscriversi alle collaborazioni studentesche; gli esami sostenuti senza avere regolarizzato la posizione amministrativa saranno annullati con apposito provvedimento rettorale.

Articolo 14 – Disposizioni per gli studenti rinunciatari

Gli studenti iscritti all'anno accademico 2021/2022 che rinunciano agli studi in corso d'anno, senza aver sostenuto esami nel corrente anno accademico, sono esonerati dal pagamento del contributo unico, a condizione che la rinuncia sia presentata entro il termine di scadenza del versamento della quota di saldo (27 maggio 2022). In caso di rinuncia agli studi presentata oltre tale termine, il contributo unico è comunque dovuto, oltre agli oneri di mora.

L'acconto del contributo unico, eventualmente versato entro il 17/12/2021, non sarà restituito.



Sono tenuti al versamento dell'intero contributo unico e dell'eventuale mora gli studenti iscritti all'anno accademico 2021/2022 che rinunciano agli studi in corso d'anno e che nell'anno accademico hanno:

- sostenuto esami, anche con esito negativo (anche prove parziali), purché registrati;
- e/o ottenuto riconoscimento o convalida di attività didattiche formative organizzate dalle università, con esclusione del superamento del test di verifica della preparazione iniziale, di competenza dell'anno accademico 2021/2022;

Per gli studenti iscritti a un anno successivo al primo sono considerati esami dell'anno accademico 2021/2022 quelli sostenuti nel primo appello utile dell'anno accademico 2021/2022.

Gli studenti tenuti al versamento del contributo unico potranno presentare la dichiarazione della condizione economica senza alcun onere aggiuntivo.

Gli studenti rinunciatari e decaduti, anche presso altri atenei, che si iscrivono o reimmatricolano presso l'Università degli Studi dell'Insubria, con riconoscimento, previa richiesta, della carriera pregressa, sono tenuti a versare la tassa annuale di ricognizione studi per ogni anno di interruzione successivo a quello di ultima iscrizione, fino a un massimo di cinque anni di interruzione, oltre il contributo di € 200,00 per il riconoscimento della carriera pregressa.

L'importo della tassa annuale di ricognizione studi è quello in vigore all'atto della richiesta di iscrizione o re immatricolazione.

Le predette disposizioni si applicano anche nel caso di riconoscimento della carriera pregressa ottenuta successivamente alla domanda di re-immatricolazione.

Articolo 15 – Accertamenti fiscali e sanzioni

L'Università degli Studi dell'Insubria effettuerà controlli a campione ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sulla veridicità delle dichiarazioni e svolgerà tutte le indagini che riterrà opportune chiedendo informazioni all'Amministrazione Finanziaria, agli Uffici Catastali ed alla Polizia Tributaria.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati direttamente dall'Università degli Studi dell'Insubria o da altri enti preposti al controllo (Guardia di Finanza), si riscontri una difformità della condizione economica tra quanto dichiarato dallo studente e quanto rilevato dalle risultanze degli accertamenti effettuati presso i competenti uffici fiscali, lo studente sarà tenuto a corrispondere la differenza tra la seconda rata o contributo unico risultante dalla verifica e quella dovuta in base all'attestazione ISEE, nonché sarà soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 68/2012 pari al triplo della differenza tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto versare quale contribuzione universitaria, sulla base delle risultanze dell'accertamento, e alla ulteriore sanzione amministrativa di cui all'art. 38, comma 3, del D.L. 78/2010, variabile da € 500 a € 5000. La sanzione ex art. 38 viene irrogata in proporzione al vantaggio indebitamente percepito, rapportato alla contribuzione massima prevista.



Esempio:

2 rata pagata € .200

2 rata accertata a seguito di controllo € .400

Conguaglio a debito € .200

2 rata massima per la fascia di appartenenza A € .3800

Calcolo sanzione:

$400:3800=x:5000$

La sanzione sarà pari a € .526,32

Nel caso la proporzione determini un risultato inferiore a € . 500, la sanzione viene innalzata a € .500; se la sanzione è compresa tra € .500 e € .1000 sarà pari all'importo determinato; se la sanzione supera € .1000, la stessa sarà diminuita a € .1000.

Le sanzioni amministrative possono essere oggetto di riduzione ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981.

Si segnala che l'attestazione ISEE, che è una certificazione prodotta sulla base di una **Dichiarazione Sostitutiva Unica**, verrà inviata all'Agenzia delle Entrate per gli opportuni controlli incrociati con le dichiarazioni reddituali.

Si ricorda, come anche previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000, che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.



ALLEGATO TECNICO E PROCEDURALE AL REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER L'ANNO ACCADEMICO 2021/2022

Questo allegato tecnico è parte integrante del regolamento sulla contribuzione studentesca per l'anno accademico 2021/2022 e illustra le modalità operative utili per il rinnovo dell'iscrizione, le tipologie di corsi di laurea per determinare il coefficiente correttivo del contributo unico, regole e avvertenze per ottenere e presentare l'ISEE per le prestazioni del diritto allo studio universitario e le modalità operative per effettuare i pagamenti in favore dell'Ateneo.

MODALITA' OPERATIVE SUL RINNOVO ISCRIZIONE

Il rinnovo dell'iscrizione si effettua in modalità online collegandosi alla pagina dei **Servizi Web Segreterie Studenti** accessibile dal sito internet www.uninsubria.it nella sezione home page e mediante il pagamento dell'avviso elettronico di pagamento della tassa d'iscrizione stampabile direttamente dalla procedura di iscrizione.

Gli studenti che prevedono di laurearsi entro la sessione straordinaria dell'anno accademico 2020/2021 (febbraio – marzo 2022) non devono rinnovare l'iscrizione all'anno accademico 2021/2022.

Gli studenti che intendono trasferirsi per il prossimo anno accademico ad altra Università, presentando formale istanza di trasferimento entro e non oltre il 12/01/2022, non sono tenuti al rinnovo dell'iscrizione. Qualora i predetti studenti rinnovino l'iscrizione all'Università degli Studi dell'Insubria per l'anno accademico 2021/2022, il rimborso della tassa regionale verrà concesso solo se il trasferimento è stato richiesto per un ateneo al di fuori della Regione Lombardia, a condizione che l'istanza amministrativa di trasferimento ad altro Ateneo sia inoltrata entro e non oltre il 29 ottobre 2021, e che la domanda di rimborso venga presentata entro 30 gg. dalla domanda di trasferimento.

Regole in materia di iscrizione oltre i termini

Dal 1° gennaio 2022 è consentita l'iscrizione solo in posizione di fuori corso finale previo versamento dell'onere di mora pari a €.100,00. Lo studente che, dopo il 31 dicembre 2021, deve iscriversi in posizione regolare dovrà corrispondere un'ulteriore indennità di mora pari a €. 100,00.



AREE DEI CORSI DI LAUREA

Area A (coefficiente K=1,2): Corso di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, corso di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, corsi di laurea in Chimica, Scienze Chimiche, Chimica Industriale Gestionale e Tessile, Chimica e Chimica Industriale, Fisica, Scienze Naturali, Scienze Ambientali, Valutazione e Controllo Ambientale, Analisi e Gestione delle Risorse Naturali, Scienze dell'Ambiente e della Natura, Biotecnologie, Scienze Motorie, corsi di laurea specialistica/magistrale in Scienze Chimiche, Chimica Industriale, Chimica, Scienze Ambientali, Analisi e Gestione delle Risorse Naturali, Fisica, Biotecnologie Industriali e Biocatalisi, Biotecnologie Molecolari e Industriali, Biologia Applicata alla Ricerca Biomedica, Biomedical Sciences, Biotechnology for the Bio-based and Health Industry Scienze per attività motorie preventive ed adattate.

Area B (coefficiente K=1,1): Corsi Area Sanitaria (tranne Scienze Motorie), corsi di laurea in Matematica, Informatica, Scienze e Tecnologie dell'Informazione, Scienze biologiche, Biologia Sanitaria, Scienze e Tecnologie Biologiche, Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell'ambiente, Ingegneria ambientale per la sostenibilità degli ambienti di lavoro, Scienze della mediazione Interlinguistica e Interculturale, corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale, corso di laurea specialistica in Scienze Biologiche, Informatica e Matematica e corsi di laurea magistrale in Biologia, Informatica e Matematica.

Area C (coefficiente K=1): Corsi di laurea in Economia e Commercio, Economia e Management, Economia e Amministrazione delle Imprese, corsi di laurea magistrale in Imprenditorialità e Management Internazionale, Economia e Diritto di Impresa, Economia dell'Innovazione, corsi di laurea specialistica in Economia Banca e Finanza e Economia e Commercio, Corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, corso di laurea specialistica in Giurisprudenza, corsi di laurea in Discipline Giuridiche, Scienze Giuridiche, Scienze del Turismo, Scienze dei Servizi Giuridici per Giuristi d'impresa e della Pubblica Amministrazione, corso di laurea in Scienze della comunicazione e in Scienze dei beni e delle attività culturali, corso di laurea specialistica/magistrale in Scienze e Tecniche della Comunicazione, corso di laurea in Storia e Storie Contemporaneo.



L'ISEE PER LE PRESTAZIONI UNIVERSITARIE

Criteria per la determinazione della condizione economica del nucleo familiare dello studente

Gli studenti che intendono usufruire della riduzione del contributo unico rispetto all'importo massimo e per le prestazioni del diritto allo studio universitario dovranno ottenere l'attestazione ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, presentando entro **il 18 ottobre 2021** la dichiarazione sostitutiva unica presso le sedi dei Centri di Assistenza Fiscale (CAAF), altri soggetti autorizzati o il sito internet dell'INPS.

L'ISEE verrà acquisito direttamente dall'Università dal sito dell'INPS tramite procedura automatizzata. La procedura automatica d'acquisizione degli ISEE per l'a.a. 2021/2022 fornirà agli studenti la registrazione del proprio valore ISEE entro circa 2 settimane dall'approvazione dell'ISEE da parte dell'INPS senza che lo studente comunichi nulla all'Ateneo.

Gli studenti che non otterranno o non presenteranno l'attestazione ISEE non potranno presentare la domanda di esonero, ottenere il punteggio previsto per il reddito in caso d'iscrizione all'albo delle collaborazioni studentesche (200 ore), iscriversi ai bandi per le borse di studio d'ateneo.

Dopo il pagamento del saldo del contributo unico non saranno accettate presentazioni di dichiarazioni ISEE.

Gli studenti che prevedono di laurearsi nella sessione straordinaria dell'a.a. 2020/2021 (febbraio – marzo 2022) devono comunque premunirsi dell'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario sottoscrivendo la DSU entro il 18 ottobre 2021. Coloro che non vi provvederanno saranno soggetti alle penali previste.

Gli studenti che presentano istanza di preiscrizione ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico sono tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva unica entro la scadenza del 18 ottobre 2021, anche se entro tale data non siano ancora immatricolati al corso di laurea magistrale. Dopo tale data verranno applicate le penali e le regole per la presentazione dell'attestazione ISEE oltre i termini.

Non saranno acquisite le attestazioni ISEE che non siano state rilasciate per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario o contengano errori o omissioni. Se l'Attestazione ISEE utilizzata per richiedere i benefici contiene **ANNOTAZIONI**, è necessario rivolgersi nuovamente a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune per sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/difformità.

La penale prevista, per la ritardata sottoscrizione della DSU, sarà pari a €50 fino al 31 dicembre 2021. Dopo tale data gli studenti (ad esclusione dei laureandi) saranno tenuti a



versare l'intero contributo unico. Eventuali presentazioni dell'ISEE dopo il 31 dicembre 2021, potranno avvenire solo su apposita istanza, debitamente documentata, circa i gravi motivi di impedimento alla presentazione nei termini e saranno ammesse sino all'avvenuta fatturazione dei bollettini di saldo: in caso di accoglimento lo studente sarà tenuto a versare la penale di €. 300,00.



COME EFFETTUARE UN PAGAMENTO

I bollettini di pagamento emessi dall'Università degli Studi dell'Insubria sono bollettini PAGO PA.

PAGO PA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione

PAGO PA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull'applicazione mobile dell'Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:

- Presso le agenzie della banca
- Utilizzando l'home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)
- Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche
- Presso i punti vendita di Mooney, Lottomatica e Banca 5
- Presso gli Uffici Postali.

L'avviso di pagamento Pago PA sarà reso disponibile e stampabile collegandosi alla pagina dei Servizi Web Segreterie Studenti accessibile dal sito internet www.uninsubria.it – sezione home page.

La stampa degli avvisi di pagamento e il rispetto delle scadenze per il pagamento delle rate stesse è a carico degli studenti.

Le ricevute dei pagamenti devono essere conservate per l'intera durata degli studi. Si ricorda, per coloro che utilizzano il sistema di home banking per effettuare i pagamenti delle rate, che, ai fini della detrazione fiscale, è necessario stampare comunque l'avviso di pagamento unitamente alla ricevuta.

Si informa che per alcuni istituti bancari sarà necessario utilizzare il seguente codice SIA:
AW2GY



ELENCO PAESI ESTERI PER ATTRIBUZIONE DELLA FLAT-RATE

TABELLA 1		
AFGHANISTAN	GUYANA	SAINT KITTS E NEVIS
ALGERIA	HAITI	SAINT VINCENT E GRENADINE
ANGOLA	HONDURAS	SAMOA
ANGUILLA	INDIA	SANTA LUCIA
ANTIGUA E BARBUDA	INDONESIA	SANT'ELENA
ARMENIA	IRAN	SAO TOME' E PRINCIPE
AZERBAIGIAN	IRAQ	SENEGAL
BAHREIN	ISOLE MARSHALL	SERBIA
BANGLADESH	ISOLE SALOMONE	SIERRA LEONE
BELIZE	ISOLE TURCKE E CAICOS	SIRIA
BENIN	KENYA	SOMALIA
BHUTAN	KIRGHIZISTAN	SRI LANKA
BIELORUSSIA	KIRIBATI	SUDAFRICA
BIRMANIA	KOSOVO	SUDAN
BOLIVIA	LAOS	SUDAN DEL SUD
BOSNIA ED ERZEGOVINA	LESOTHO	SURINAME
BOTSWANA	LIBERIA	SWAZILAND
BURKINA FASO	LIBIA	TAGIKISTAN
BURUNDI	MACEDONIA	TAILANDIA
CAMBOGIA	MADAGASCAR	TANZANIA
CAMERUN	MALAWI	TERRITORI DI GHAZA/PALESTINA
CAPO VERDE	MALDIVE	TIMOR EST
CIAD	MALESIA	TOGO
COLOMBIA	MALI	TONGA
COMORE	MAROCCO	TUNISIA
COREA DEL NORD	MAURITANIA	
COSTA D'AVORIO	MAURITIUS	TURKMENISTAN
COSTA RICA	MICRONESIA	TUVALU
CUBA	MOLDAVIA	UCRAINA
DOMINICA	MONGOLIA	UGANDA
ECUADOR	MONTENEGRO	UZBEKISTAN
EGITTO	MOZAMBICO	VANUATU
EL SALVADOR	NAMIBIA	VENEZUELA
ERITREA	NAURU	VIETNAM
ETIOPIA	NEPAL	YEMEN
FIJI	NICARAGUA	ZAMBIA
FILIPPINE	NIGER	ZIMBABWE
GABON	NIGERIA	
GAMBIA	OMAN	
GEORGIA	PAKISTAN	
GHANA	PAPUA NUOVA GUINEA	
GIAMAICA	PARAGUAY	
GIBUTI	PERU'	
GIORDANIA	REP. CENTRAFRICANA	
GRENADA	REP. DEL CONGO	
GUATEMALA	REP. DEM. DEL CONGO	
GUINEA	REPUBBLICA DI COREA	
GUINEA - BISSAU	REPUBBLICA DOMINICANA	
GUINEA EQUATORIALE	RUANDA	



TABELLA 2
ALBANIA
ARGENTINA
BARBADOS
BRASILE
BRUNEI
BULGARIA
CILE
CINA
CROAZIA
ESTONIA
GRECIA
KAZAKHISTAN
LETTONIA
LIBANO
LITUANIA
MESSICO
PALAU
PANAMA
POLONIA
PORTOGALLO
REPUBBLICA CECA
ROMANIA
RUSSIA
SEYCHELLES
SLOVACCHIA
TRINIDAD E TOBAGO
TURCHIA
UNGHERIA
URUGUAY



TABELLA 3

ANDORRA	REGNO UNITO
ANTARTICO BRITANNICO	REP. DI SAN MARINO
ANTILLE OLANDESI	SINGAPORE
ARABIA SAUDITA	SLOVENIA
ARUBA	SPAGNA
AUSTRALIA	STATI UNITI
AUSTRIA	SVEZIA
BAHAMAS	SVIZZERA
BELGIO	TAIWAN
BERMUDE	
CAIMANE	
CANADA	
CIPRO	
CITTA' DEL VATICANO	
DANIMARCA	
EMIRATI ARABI	
FALKLAND	
FINLANDIA	
FRANCIA	
GERMANIA	
GIAPPONE	
GIBILTERRA	
HONG KONG	
IRLANDA	
ISLANDA	
ISOLE CAYMAN	
ISOLE VERGINI BRITANNICHE	
ISRAELE	
KUWAIT	
LIECHTENSTEIN	
LUSSEMBURGO	
MACAO	
MALTA	
NORVEGIA	
NUOVA ZELANDA	
PAESI BASSI	
POLINESIA FRANCESE	
PRINC. DI MONACO	
PUERTO RICO	
QATAR	